

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4695

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVO

Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di partecipazione dei comuni minori alla determinazione delle tariffe idriche e alla distribuzione dell'acqua

*Presentata l'11 febbraio 2004*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'applicazione della cosiddetta « legge Galli », legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, che detta le disposizioni in materia di risorse idriche, nel riordinare il settore, demandando alle regioni e alle province una serie di competenze, ha penalizzato i comuni, specie quelli minori.

Le utenze dei piccoli comuni, che si vedono accrescere il costo dell'acqua potabile (causato dall'accorpamento con grandi comuni specie in pianura), inducono gli enti locali a iniziative volte alla propria difesa, per una loro risorsa estremamente importante, quale appunto l'acqua.

La presente proposta di legge interviene pertanto a modificare la « legge Galli », con la finalità di introdurre alcune disposizioni volte a contenere le tariffe del servizio idrico per i comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, coinvolgendo direttamente i sindaci, o loro delegati,

nella partecipazione della determinazione della congruità della tariffa del servizio idrico.

Si stabiliscono inoltre, per quanto concerne i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato, i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.

È data, infine, facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente.

In effetti, le norme attuative conseguenti alla « legge Galli » non corrispondono ai dettami europei, tendenti ad un servizio efficiente con tariffe eque, mentre si prestano ad interpretazioni controverse sempre penalizzando l'utente e la concorrenza tipica del mercato.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. La presente legge stabilisce nuovi criteri di organizzazione territoriale del servizio idrico al fine di consentire la partecipazione degli amministratori locali alla gestione del servizio stesso e di provvedere alla riduzione delle tariffe dei servizi idrici nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti.

## ART. 2.

*(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).*

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) contenimento della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti ».

2. Dopo il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente: « Ai fini della gestione del servizio e della determinazione di tariffe differenziate ai sensi della lettera *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 8, le convenzioni devono altresì prevedere la partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti che hanno una disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili superiore ai propri fabbisogni ».

3. La lettera *m*) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituita dalla seguente:

« *m*) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze ».

4. I comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente.

€ 0,30



\*14PDL0056941\*